

**CONVENZIONE AL FINE DELL'EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN REGIME DI
TOTALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART.5 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 42 DEL 2 FEBBRAIO 2006.**

L'anno 2007, il giorno...20.....del mese di...aprile.....

TRA

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (codice fiscale 80078750587) con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, di seguito per brevità denominato anche INPS, in persona del suo Presidente *pro tempore*, Avv. Gian Paolo Sassi, nato a Varese l'11 dicembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto,

e

L'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (codice fiscale 80059790586) con sede legale in Roma - Via Pinciana, n. 35, in persona del suo Presidente legale rappresentante *pro tempore* dott. Paolo Salvadori, nato a Castelfiorentino il 21 luglio 1947, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, giusto mandato del CdA nella seduta del 28 marzo 2007, domiciliato per la carica presso la sede legale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, in seguito anche denominata per brevità Cassa,

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 ha disciplinato la totalizzazione dei periodi assicurativi conseguibile a domanda dell'interessato nel rispetto del principio del pro-quota tra le singole gestioni previdenziali presso le quali sono maturati i relativi periodi contributivi;
- l'art.5 del citato decreto legislativo dispone che l'onere dei trattamenti pensionistici è a carico delle singole gestioni - ciascuna in relazione alla propria quota - e che il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS;

- il citato art.5 stabilisce che, al fine di provvedere al pagamento di cui al precedente capoverso, l'INPS stipula con gli Enti interessati all'erogazione di una quota dei trattamenti pensionistici apposite convenzioni;
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella direttiva del 2 marzo 2006 ha affidato all'INPS il compito di mettere a disposizione degli altri Enti/Casse una procedura informatica che operi in tempo reale per consentire di acquisire le domande, rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l'esito e procedere alla liquidazione del trattamento spettante;
- pertanto, si rende necessario disciplinare convenzionalmente le modalità procedurali per provvedere alla corresponsione delle pensioni mediante totalizzazione in favore degli aventi diritto;
- alla presente convenzione si applicano anche le disposizioni del codice civile in quanto compatibili e laddove non diversamente disposto dalle norme della convenzione medesima;
- per "ente di istruttoria" si intende l'ente di ultima iscrizione del lavoratore assicurato che presenta la domanda di totalizzazione, quindi tanto l'INPS che la Cassa stipulante;
- tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 Trasferimento dati e accertamento requisiti

L'INPS mette a disposizione della Cassa una procedura automatizzata condivisa, per consentire di acquisire in tempo reale le domande degli interessati, raccogliere tutte le informazioni necessarie, rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l'esito della domanda e il trattamento pensionistico spettante.

Art.3

Sistemi di sicurezza e di accesso alla procedura

La procedura è caratterizzata da sistemi di controllo ed autenticazione degli accessi per garantire la sicurezza e l'integrità dei dati.

La Cassa dovrà comunicare all'ufficio incaricato della sicurezza dell'INPS i nominativi delle persone autorizzate all'accesso ed al trattamento dei dati.

Art.4

Acquisizione della domanda

La domanda viene presentata dagli interessati presso la Cassa di ultima iscrizione, utilizzando modelli unificati concordati dai soggetti che sottoscrivono la presente convenzione.

La Cassa di istruttoria presso il quale la domanda è stata presentata procede in tempo reale e, di norma entro 24 ore, all'acquisizione della domanda nella procedura messa a disposizione dall'INPS.

In caso di pensione di reversibilità la domanda viene presentata all'INPS che provvede a determinare le quote di competenza di ciascun Ente/Cassa chiedendone la preventiva conferma prima di effettuare il pagamento della pensione.

Art.5

Inserimento periodi assicurativi

La Cassa competente, indicata dal richiedente nella domanda di prestazione, una volta effettuata la propria istruttoria, provvede ad inserire attraverso la procedura messa a disposizione dall'INPS i dati relativi all'anzianità contributiva maturata presso ciascun Ente e al pro-rata da corrispondere in caso di accoglimento della domanda.

Tale inserimento ha carattere certificativo e solleva la Cassa istruttore da ogni responsabilità e controllo con riferimento ai dati relativi alle altre gestioni e, solleva l'INPS dalla responsabilità afferente le validazioni aventi valore certificativo dichiarato dagli Enti/Casse gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art.6
Definizione della domanda

Sulla base delle informazioni pervenute e convalidate dagli Enti competenti, la Cassa di istruttoria avvia gli adempimenti necessari per la definizione della domanda determinando l'esistenza del diritto a pensione e la relativa decorrenza.

La Cassa di istruttoria adotta quindi il provvedimento, che può essere di accoglimento o di reiezione della domanda, dandone comunicazione sia all'interessato, sia a tutti gli Enti coinvolti nella totalizzazione nonché, in ogni caso, all'INPS.

Art.7
Ente competente per la gestione dei ricorsi

I provvedimenti assunti dalla Cassa di istruttoria, potranno essere impugnati in sede di ricorso amministrativo con le modalità previste per gli altri provvedimenti di competenza della Cassa medesima.

Gli altri Enti/Casse dovranno concorrere alla fase di istruttoria del ricorso per quanto di competenza.

La decisione del ricorso è deliberata previa acquisizione del parere vincolante di tutti i soggetti coinvolti nella totalizzazione.

Art.8
Creazione della provvista

L'INPS comunica, entro il giorno 10 di ciascun mese, attraverso la procedura informatica, gli importi lordi delle quote di pensione da porre in pagamento nel mese successivo, di pertinenza di ciascun Ente/Cassa.

Con la stessa modalità l'INPS comunica l'eventuale importo degli interessi spettanti al pensionato in caso di liquidazione della prestazione oltre i termini previsti dalla legge, il cui onere è ripartito proporzionalmente in base alla quota a carico di ciascun Ente/Cassa.

La Cassa precostituisce, in favore dell'INPS, i fondi necessari alla copertura delle somme di cui ai precedenti capoversi nei 5 gg. lavorativi successivi (data operazione) e con valuta non oltre il penultimo giorno bancabile, del mese precedente a quello di pagamento dei trattamenti pensionistici, mediante bonifico bancario con causale "trattamenti pensionistici da totalizzazione mese.....anno.....".

Le relative coordinate bancarie saranno comunicate successivamente da parte dell'INPS.

La Cassa provvede a trasmettere all'INPS tramite fax e nello stesso giorno della provvista fondi, copia del bonifico bancario di cui al precedente capoverso.

D'accordo tra le Parti, potrà essere presa in considerazione una diversa modalità di comunicazione dei dati relativi al bonifico stesso, nel momento in cui verrà messa a disposizione la procedura informatica di cui in premessa.

Art.9

Modalità di pagamento e comunicazioni delle quote in pagamento

L'INPS, come Ente pagatore, provvede ad erogare le prestazioni, di cui alla presente convenzione, con le medesime modalità, procedure e periodicità in uso, per il pagamento ai pensionati INPS.

L'INPS comunica agli interessati e agli Enti/Casse, con la periodicità in uso, il dettaglio delle quote di pertinenza dei predetti Enti/Casse.

Art.10

Recupero di prestazioni

In caso di decesso del pensionato, l'Ente/Cassa che ne viene a conoscenza, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'INPS, nonché agli altri Enti/Casse, mediante la procedura informatica messa a disposizione, in modo che l'INPS provveda alla interruzione dei pagamenti.

Eventuali somme poste in pagamento successivamente alla data di cessazione del diritto alla prestazione verranno restituite alla Cassa entro il mese successivo a quello di contabilizzazione del riaccredito da parte degli Enti/Casse pagatori ovvero del recupero effettuato direttamente dall'INPS.

Qualora non sia possibile procedere al recupero da parte dell'INPS, ognuno degli Enti/Casse erogatori dovrà provvedere direttamente al recupero per la quota di pensione di propria competenza.

Eventuali somme sospese a seguito del termine di validità del mandato di pagamento o per altre cause e che risultino non più dovute verranno restituite all'Ente/Cassa entro il mese successivo a quello in cui è stata accertata la cessazione del diritto alla prestazione.

Art.11
Manleva

L'INPS inoltre manleva espressamente la Cassa da ogni e qualsivoglia pretesa da parte dei pensionati in ordine al mancato o inesatto accredito della quota parte del trattamento pensionistico, qualora la Cassa abbia regolarmente adempiuto agli obblighi posti a suo carico.

Art.12
Comunicazione di variazioni da parte della Cassa

La Cassa è tenuta a comunicare all'INPS, tramite la procedura informatica messa a disposizione, ogni variazione relativa alle quote di propria competenza, fermo restando quanto precisato all'art.10 per il recupero delle somme indebitamente riscosse.

Art.13
Adempimenti a carico dell'INPS

L'INPS provvede all'aggiornamento della propria banca dati e ad ogni successivo intervento di rettifica e/o conguaglio dell'importo messo in pagamento comunicato dalla Cassa, secondo quanto previsto al precedente art.12 ovvero determinato automaticamente dall'INPS nei casi di perequazione automatica delle pensioni e gestione anagrafica (variazioni banca, indirizzi ecc.).

Art.14
Rimborso oneri

La Cassa si impegna a corrispondere all'INPS gli oneri derivanti dalle attività finalizzate alla erogazione delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, costituiti da commissioni e rimborsi comunque riconosciuti da apposite convenzioni o accordi in vigore all'atto del pagamento tra l'INPS e gli Enti pagatori (Istituti di credito e le Poste Italiane SPA) per i pagamenti dagli stessi effettuati, compresi i rimborsi relativi a spese postali, ripartiti sulla base del numero degli Enti/Casse che concorrono al pagamento della singola prestazione. Il rimborso di tali oneri verrà regolato su base semestrale.

Art.15
Obblighi ex decreto legislativo n.196/2003

E' fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni assunte per mezzo della presente convenzione per fini diversi da quelli previsti dalle leggi citate in premessa, da quelli inerenti di propri fini istituzionali nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

E' fatto assoluto divieto di cedere a terzi i dati oggetto di scambio ai sensi della presente convenzione, o di utilizzarli per usi commerciali. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione *ipso iure* della convenzione, fatta salva l'eventuale risarcibilità dei danni.

Le Parti comunicheranno vicendevolmente per atto scritto i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati e avranno cura di impartire le relative istruzioni agli addetti dei rispettivi Istituti/Enti/Casse di appartenenza. Tali addetti, operando in qualità di incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art.30 del decreto legislativo n.196/2003, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dai rispettivi responsabili.

Art.16
Gruppo tecnico INPS/Rappresentanza Enti/Casse per l'attuazione della convenzione

Le Parti costituiranno un Gruppo tecnico congiunto con l'incarico di organizzare e gestire le procedure amministrative ed informatiche afferenti l'attuazione del presente accordo.

Art.17
Controversie

In caso di controversia in ordine all'applicazione della presente convenzione le parti si impegnano a nominare una commissione di arbitrato costituita da un rappresentante scelto da ciascuna delle parti e dal presidente nominato dal Direttore del Dipartimento Previdenza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Nelle cause promosse dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria dagli assicurati o pensionati è fatta comunque salva la facoltà della parte convenuta in giudizio di chiamare nel processo l'altro contraente.

Art.18
Domande di pensione presentate in vigenza dell'art.71, comma 2,
L.388/2000

Al fine di ottenere una semplificazione gestionale, le parti concordano che la presente convenzione, a partire da una data che sarà definita dal gruppo tecnico di cui all'art.16, dovrà trovare applicazione anche per la gestione delle domande di pensione presentate in vigenza dell'art.71, comma 2, L. n. 388/2000.

Art.19
Norma Transitoria

Nelle more della messa a disposizione delle procedure informatiche, previste dalla presente convenzione, le parti contraenti si impegnano a garantire la definizione e il pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, utilizzando le consuete modalità di comunicazione.

Le Parti si impegnano reciprocamente a fornire l'elenco delle strutture territoriali competenti per la trattazione delle domande di pensione in totalizzazione.

Art.20
Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt.5 e 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e le relative spese sono a carico della Parte che vi provvede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 20/04/2007

Per L'INPS
Il Presidente
Avv. Gian Paolo Sassi

Per la CNPR
Il Presidente.....
Dott. Paolo Salvadori